



**COMUNE DI ALPIGNANO**  
**PROVINCIA DI TORINO**

**VERBALE N. 19 DEL 25/03/2019 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di marzo si tiene la riunione del Collegio dei Revisori dei conti, costituito delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 19/07/2018, composto da:

rag. Franco De Amicis Presidente -  
dott. Andrea Fea Componente -

la dott.ssa Elvira Pozzo risulta assente giustificata

La seduta è stata convocata per provvedere all'esame del seguente punto all'ordine del giorno:

**“UFFICIO TRIBUTI: ADOZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO LUNGO - ART.13 D.LGS.18 DICEMBRE 1997 N.472, COME MODIFICATO DALL'ART.1, COMMA 637 L.190/2014 E DALL'ART.15. LETT.O) D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N.158**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

- vista la proposta di delibera di cui sopra relativa all'adozione del ravvedimento operoso lungo;
- visto l'art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, introduttivo dell'istituto del ravvedimento operoso, il quale prevede la possibilità per il contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni, ove lo stesso soggetto passivo ponga spontaneamente rimedio alla violazione, eliminandone gli effetti prima che l'Ente impositore ne abbia contestato la commissione in forza di un avviso di accertamento o, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche ovvero altre attività di cui il contribuente abbia conoscenza;
- considerato che per l'Amministrazione comunale la nuova disciplina del ravvedimento operoso costituisce un istituto assolutamente prioritario anche per i Comuni, che permette di gestire in modo più corretto e collaborativo tutta la problematica degli errori di versamento da parte dei contribuenti, per cui appare assolutamente opportuno che la nuova disciplina del ravvedimento operoso venga adottata nella sua completezza anche dal Comune a livello regolamentare, per renderla applicabile – con i dovuti adattamenti – anche ai tributi locali, con effetto sulla ravvedibilità di tutti gli errori commessi in passato e non ancora accertati da parte dell'Ufficio Tributi;
- preso atto che le integrazioni apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 alla L. 23 dicembre 2014 n. 90, ancorché previste espressamente per gli Uffici fiscali dell'Agenzia delle Entrate, possono quindi essere applicate anche ai tributi locali, nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 a

condizione che «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza»;

- preso atto, infine che, nei confronti di tutti i contribuenti che non dovessero avvalersi della procedura di definizione agevolata, ovvero che dovessero rifiutare il contraddittorio con il personale dell'Ufficio Tributi, ovvero ancora non dovessero accettare di sottoscrivere l'autodichiarazione di cui sopra, ovvero non dovessero provvedere al successivo pagamento degli importi dichiarati come dovuti a seguito della definizione agevolata, si procederà, entro la fine del 2019, ad ordinaria attività di accertamento per tutti gli anni d'imposta recuperabili, con relativa applicazione degli interessi e delle sanzioni negli importi massimi previsti dalle vigenti normative.

il Collegio esprime

il proprio parere di nulla osta all'assunzione della deliberazione consiliare che tratta della materia meglio espressa in preambolo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione, previa, rilettura, approvazione all'unanimità e scritturazione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

rag. Franco De Amicis



dott. Andrea Fea

